



AVVISO DI RACCOLTA DOMANDE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ ALLE MADRI NON LAVORATRICI – ANNO 2024

(D.Lgs. 151/2001 art. 74; Legge 208/2015 Art.1 comma 287; GU Serie Generale n. 31 del 7-2-2024)

E' possibile presentare domanda per ottenere il beneficio economico relativo all'anno 2024.

BENEFICIARI

Può presentare domanda per richiedere l'assegno di maternità, la madre disoccupata o che non percepisce l'indennità di maternità erogata da Inps, residente in Italia ed in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadina italiana (circ. 179/1999);
- essere cittadina comunitaria (msg. 482/2000);
- essere cittadina non comunitaria in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (circ.35/2010).

Altre tipologie di beneficiari non espressamente indicati nelle normative di cui all'oggetto:

- Cittadino rifugiato politico, i familiari e superstiti. Art. 27 del Dlgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004;
- Cittadino apolide, i familiari e superstiti. Artt. 2 e 4 Reg CE 883/2004;
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria, Art. 27 del Dlgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28);
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i familiari e superstiti. Art. 1 Reg. UE 1231/2010;
- Cittadino familiare del cittadino dell'Unione. Art.19 Dlgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24);
- Cittadini / lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e familiari. Accordi Euromediterranei;
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Dlgs. 40/2014. Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) Dlgs. 40/2014 di attuazione della direttiva.

REQUISITI

- Avere un valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), non superiore a euro **20.221,13** (Per ottenere l'attestazione I.S.E.E. il richiedente può rivolgersi ai CAF - Centri assistenza fiscale).
- essere genitore di figlio naturale, o in affidamento preadottivo, o in adozione senza affidamento nell'anno;
- non beneficiare di altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire la eventuale quota differenziale;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata **entro sei mesi dalla data di nascita del figlio/a**, oppure in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, **entro sei mesi dal momento dell'ingresso del minore nel nucleo familiare**.

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi e sottoscrivere in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Possono presentare domanda anche i padri-affidatari (in possesso di uno dei requisiti di cui al punto precedente)

unicamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

La domanda sarà presentata in una delle seguenti modalità:

- madre minore di età;
- decesso della madre;
- adozione/affidamento esclusivi al padre.

- **Prioritariamente Online** al seguente indirizzo:
https://rimini.welfaregov.it/landing_pages/rimini/index.html
QR code:



- tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
COMUNE DI RIMINI – Ufficio Bandi – c/o Ufficio protocollo
Corso d'Augusto, 158 – 47921 RIMINI.
per le domande e le certificazioni inviate via posta farà fede la data del timbro postale.
Alla domanda inviata per posta raccomandata dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui/ei che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica. La mancata presentazione del documento di identità costituisce motivo di esclusione.
La modulistica è presente sul sito sopra indicato o in formato cartaceo presso la portineria del servizio.
Per, eventuali, informazioni ci si potrà rivolgere all'Ufficio Bandi e Isee. Via Ducale n. 7, nei giorni:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 12,30.
Informazioni telefoniche al numero: 0541/704689.

IMPORTO DEGLI ASSEGNI

L'assegno di maternità è erogato dall'Inps sulla base dei dati forniti dal Comune di Rimini, per cinque mensilità, e, se spettante nella misura intera, sarà pari a **euro 404,17** mensili per un importo complessivo di **euro 2.020,85**. L'importo può variare nel caso in cui venga concesso come differenza tra la quota percepita in virtù di altre prestazioni e la misura intera prevista.

L'interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità di pagamento:

- bonifico bancario o postale (con specifica indicazione dell'IBAN);

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi;

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli di veridicità, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti l'assegno.

Il Comune di Rimini non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande inviate per posta, dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Responsabile
Dott. Stefano Spadazzi

